

## **TI\_GERICHTE 52.2000.72 vom 17. September 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.72)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.72 du 17 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.72 del 17 settembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2001 52.2000.72 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2001 52.2000.72 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.09.2001 52.2000.72

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00072 Lugano 17 settembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 6 marzo 2000 del Comune di \_\_\_\_\_ contro la decisione 16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato (no. 637) che annulla la licenza edilizia 4 marzo 1999 rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per la formazione di un terrapieno fuori della zona edificabile (part. n. \_\_\_\_\_ RFD); viste le risposte: - 24 marzo 2000 di \_\_\_\_\_; - 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato; - 31 marzo 2000 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale; - 10 aprile 2000 di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto - che nel corso degli anni 80 \_\_\_\_\_ ha formato, senza alcun permesso, un terrapieno di circa 300 mc su un fondo (part. no. \_\_\_\_\_ RFD), situato a \_\_\_\_\_, in località \_\_\_\_\_, fuori della zona edificabile; - che, sollecitata dal municipio, il 31 dicembre 1998 \_\_\_\_\_ ha chiesto al municipio il rilascio di un permesso in sanatoria; - che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio e la vicina \_\_\_\_\_, proprietaria della part. n. \_\_\_\_\_ RFD; - che disattendendo l'avviso cantonale, il 4 marzo 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni; - che con giudizio 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo i ricorsi contro di esso inoltrati dal Dipartimento del territorio e dalla vicina opponente; - che il Governo ha in sostanza ritenuto insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 cpv. 1 LPT; - che contro il predetto giudizio governativo è insorto davanti al Tribunale Cantonale amministrativo il comune di \_\_\_\_\_, chiedendo il ripristino della licenza annullata; - che l'insorgente sottolinea l'esiguità dell'intervento, sollecitando una soluzione secondo il buon senso; - che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla \_\_\_\_\_, mentre \_\_\_\_\_ ne postula l'accoglimento; considerato, in diritto - che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; - che al Comune va per contro negata la legittimazione a ricorrere, considerato come la beneficiaria della licenza annullata abbia rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lei sfavorevole per sollecitarne il ripristino (RDAT 1990, no. 44, Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 21 LE no. 957); - che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio; - che le ripetibili seguono

invece la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 24 LTP; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si preleva tassa di giudizio. 3. Il comune di \_\_\_\_\_ rifonderà alla resistente \_\_\_\_\_ fr. 300.-- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.